



COMUNE DI MONTEROSSO AL MARE



Cinque Terre
Provincia della Spezia



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 106 DEL 21-09-2023	OGGETTO: TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE E CANONE UNICO MERCATALE PER L'ANNO 2024
--------------------------	---

L'anno duemilaventitre, il giorno ventuno del mese di settembre alle ore 12:00, nella sede Comunale, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

Nominativo	Carica	Presente Assente
EMANUELE MOGGIA	SINDACO	Presente
VINCENZO ROLLANDO	VICE SINDACO	Presente
GIANNI SAPORITI	ASSESSORE	Presente

Partecipa, con funzioni di segretario, il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA MARINA DEL RY.

Il Presidente (Ing. EMANUELE MOGGIA), constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, commi da 816 a 847, della Legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020-2022) disciplina il nuovo Canone Unico, da applicarsi per le occupazioni di suolo pubblico e per la diffusione di messaggi pubblicitari, nonché per i mercati anche in strutture attrezzate;
- la normativa sopra richiamata prevede l'introduzione del Canone Unico a decorrere dal 1° gennaio 2021, in sostituzione dei seguenti prelievi:
 - imposta di pubblicità (I.C.P.), di cui al Capo I, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i.;
 - tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al Capo II, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i.;
 - canone per l'installazione di mezzi pubblicitari, di cui all'art. 62, del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
 - canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui all'art. 63, del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
 - canone ricognitorio, di cui all'art. 27 del Decreto Legislativo n. 285/1992 (Codice della strada);
- il Canone Unico si applica anche alle occupazioni abusive di suolo pubblico, nonché alla diffusione abusiva di messaggi pubblicitari;
- trattandosi di un Canone "unico", nell'ipotesi in cui sussista un'occupazione di suolo pubblico che

contestualmente realizza la diffusione di messaggi pubblicitari, il prelievo deve essere riferito alla sola diffusione di messaggi pubblicitari;

- la normativa in esame prevede la facoltà per il Comune di mantenere il servizio relativo al diritto sulle pubbliche affissioni (D.P.A.), di cui agli artt. 18 e seguenti del Capo I, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i.;

DATO ATTO che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, le disposizioni che disciplinano il Canone Unico hanno riunito in un solo prelievo le entrate derivanti dai seguenti presupposti:

- occupazione di suolo pubblico, che include le occupazioni realizzate nelle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;
- diffusione di messaggi pubblicitari, che comprende anche le pubbliche affissioni;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 31/12/2021 di approvazione delle modifiche al Regolamento comunale per la disciplina del canone unico patrimoniale di cui alla precedente D.C.C. n. 13 del 13.04.2021;

VISTA la D.C.C. n. 14 del 13.04.2021 di approvazione del Regolamento comunale della disciplina del canone unico mercatale;

VISTE le Delibere n.43 e n.44 del 17/04/2021 di approvazione, rispettivamente, delle tariffe per il canone unico patrimoniale dell'anno 2021 e delle tariffe per il canone unico mercatale dell'anno 2021;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale nr.158 del 03/11/2022 di approvazione dei seguenti incentivi per gli esercizi pubblici e esercizi artigianali di produzione e vendita di prodotti alimentari:

- l'esenzione del pagamento del Canone Unico Patrimoniale (CUP) dal 01/01/2023 al 04/03/2023 per le attività che hanno ottenuto la concessione di suolo pubblico per il periodo 06/11/2022-04/03/2023;
- la riduzione del canone unico patrimoniale per il periodo estivo, pari a 16 giorni di occupazione, per le attività che hanno ottenuto la concessione di suolo pubblico nel periodo 06/11/2022-04/03/2023, e che hanno mantenuto l'attività aperta, nel suddetto periodo, per almeno 60giorni;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale nr.170 del 02/12/2022 di approvazione delle tariffe del canone unico patrimoniale e canone unico mercatale per l'anno 2023;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale nr.09 del 28/04/2023 di approvazione delle modifiche al Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione di suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria;

RITENUTO altresì con la presente deliberazione procedere alla conferma delle tariffe, stabilite con le richiamate delibere, relative al Canone Unico da applicare per l'anno d'imposta 2024, con l'inserimento di ulteriore tariffa da applicarsi alle manifestazioni straordinarie, pari ad euro 10,00 al giorno;

CONSIDERATO che l'articolo 1, commi 826 e 827, della citata Legge n. 160/2019, dispone:

- i Comuni sono suddivisi in 5 classi demografiche, sulla base degli abitanti residenti al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, con la precisazione che le Città metropolitane e i Comuni capoluogo di provincia non possono essere collocati in una classe inferiore alla terza;
- il comma 826 riporta la misura della tariffa standard annua, per ogni classe di Comuni, da applicare alle occupazioni di suolo pubblico o alla diffusione di messaggi pubblicitari che si protraggono per l'intero anno solare;
- il comma 827 riporta la misura della tariffa standard giornaliera, per ogni classe di Comuni, da applicare alle occupazioni di suolo pubblico o alla diffusione di messaggi pubblicitari che si protraggono per un periodo inferiore all'intero anno solare;
- il comma 841 ed il comma 842 stabiliscono le tariffe di cui ai due commi precedenti, con riferimento alle occupazioni dei mercati;

PRESO ATTO che il Comune ha articolato le tariffe da applicare alle occupazioni di suolo pubblico, compresi i mercati e i passi carrai, nonché quelle relative alla diffusione di messaggi pubblicitari, in modo

da mantenere invariato il gettito rispetto a quello realizzato con i prelievi precedentemente applicati;

ATTESO che per le occupazioni di suolo pubblico, da intendersi quale demanio, realizzate con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutto gli altri soggetti che utilizzano le reti;

VISTA l'interpretazione autentica del suddetto comma 831, operata dall'art. 5, comma 14-quinquies, del D.L.n. 146/2021;

VERIFICATO che, sulla base delle integrazioni operate dall'art. 40, comma 5-ter, del D.L. n. 77/2021, convertito dalla legge 108/2021, il legislatore ha stabilito un apposito canone unico per le occupazioni realizzate da impianti di telefonia mobile su suolo pubblico e che per suolo pubblico si ritiene debba intendersi il demanio pubblico;

VISTI:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente, che *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'art. 151, comma 1, del TUEL, D.Lgs. n.267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione triennale, disponendo tuttavia che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006: *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

VISTO il bilancio di previsione per il triennio 2024-2026, in fase di redazione;

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

VISTO il parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, espresso dai funzionari responsabili dei servizi interessati (Area Amministrativa –Vigilanza, Area Tecnica Suap-Ambiente) in ordine alla regolarità tecnica ed il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Ragioneria, in ordine alla regolarità tecnico- contabile;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI i vigenti Regolamenti comunali di contabilità e delle entrate;

Con voti favorevoli palesi unanimi

DELIBERA

1. **DI DARE ATTO** che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **DI APPROVARE**, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, le tariffe del Canone Unico, come sopra illustrate e di cui alle deliberazioni e alle norme di legge richiamate in parte premessa, riportate nell'allegato A, con riferimento all'occupazione di suolo pubblico ed alle aree mercatali, ai passi carrai, ai messaggi pubblicitari ed alle pubbliche affissioni.

Inoltre, con voti favorevoli, unanimi, espressi nei modi e forme di legge, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI MONTEROSSO AL MARE
Cinque Terre
Provincia della Spezia



VISTA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

SI ESPRIME

**PARERE Favorevole IN DATA 21-09-2023 SULLA REGOLARITA' TECNICA AI SENSI
DEGLI ART. 49 E 147 BIS DEL D.Lgs. 267/2000**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. Marina Ajtano

SI ESPRIME

**PARERE Favorevole IN DATA 21-09-2023 SULLA REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI
DEGLI ART. 49 E 147 BIS DEL D.Lgs. 267/2000**

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to Dott.ssa Barbara RASO

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to DOTT.SSA MARINA DEL RY)

IL PRESIDENTE
(F.to Ing. EMANUELE MOGGIA)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

[x] che questa deliberazione è stata affissa in copia all'Albo pretorio il giorno 28-09-2023 fino al 13-10-2023 , ai sensi dell'art. 124 – comma 1° - del TUEL 18 agosto 2000, n. 267.

[x] che l'avvenuta pubblicazione è stata comunicata in data ai Signori Capigruppo consiliari ex art.125 T.U. D.Lgs. 267 del 18/08/2000

Dalla Residenza Municipale addì 28-09-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to DOTT.SSA MARINA DEL RY)

ESECUTIVITA' DELL'ATTO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio ,

ATTESTA

che il presente atto è immediatamente eseguibile ex art.134, comma 4. T.U. D.lgs. n.267 del 18/08/2000

Dalla Residenza Municipale addì 21-09-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to DOTT.SSA MARINA DEL RY)

E' copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO COMUNALE
(DOTT.SSA MARINA DEL RY)